

LA VENETA SERVIZI S.p.A.

PARTE SPECIALE

**4. IL SISTEMA SANZIONATORIO DE LA
VENETA SERVIZI S.p.A.**

Indice

GENERALITA'

PERSONALE DIPENDENTE

LAVORATORI AUTONOMI

**SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI CON LA
VENETA SERVIZI**

IL SISTEMA SANZIONATORIO

GENERALITÀ

Il sistema sanzionatorio descritto nel presente capitolo ha carattere residuale e di deterrenza rispetto al ruolo principale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il quale ha la finalità di prevenire il compimento di reati.

Il fatto che debba essere irrogata una sanzione potrebbe dipendere da un elemento di debolezza del Modello, fraudolentemente aggirato; in tal caso, oltre all'irrogazione della sanzione sono necessarie una nuova attività di comunicazione e diffusione e l'eventuale adattamento del Modello, da parte dell'Organo Amministrativo e di concerto con l'Organo di Vigilanza.

PERSONALE DIPENDENTE

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Veneta Servizi spa. ai sensi della Legge 231/2001, nonché l'inosservanza dei principi, dei valori e delle regole di condotta stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti disciplinari di seguito indicati.

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49 del menzionato Contratto Collettivo.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato **entro i 15 giorni lavorativi** a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) **dell'art. 48** del Contratto Collettivo potrà essere impugnato secondo

la procedura prevista **dall'art. 6** della legge n. 604 del 15 luglio 1966.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

* * * * *

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) alle mansioni del lavoratore;
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed alla conseguente intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

LAVORATORI AUTONOMI

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Veneta Servizi spa ai sensi della Legge 231/2001 (qualora il lavoratore autonomo prenda parte ad un processo aziendale), nonché l'inosservanza dei principi, dei valori e delle regole di condotta stabiliti nel Codice Etico, da parte di ciascun lavoratore autonomo, comporterà la risoluzione dei relativi contratti.

SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI CON LA VENETA SERVIZI

L'inosservanza dei principi, dei valori e delle regole di condotta stabiliti nel

Codice Etico, da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con La Veneta Servizi S.p.A. e con riferimento specifico a tali rapporti contrattuali/commerciali, comporterà la risoluzione dei relativi contratti.